



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 27/15

P.A. 141/2014

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 6 del mese di luglio 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) così composto

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **DANIELE, o anche DANIEL, BERNARDI (N. Tessera F.I.S.E. 2686/A)**.

Premesso che

- in data 10 dicembre 2014, il Comitato F.I.S.E. Piemonte ha comunicato alla F.I.S.E. che il signor Daniel Bernardi (***Cariche Societarie ricoperte: Presidente Club Ippico Masseranese A.S.D. – Consigliere Circolo Ippico La Baraggia A.S.D. – Cariche della Federazione ricoperte: Giudice Nazionale Salto Ostacoli – Istruttore Federale 1° Livello***) ha subito condanna in primo grado (con sentenza non definitiva) dal Tribunale di Biella (Sentenza n. 764-14 del 4 marzo 2015 - Procedimento Penale RG. n. 1079-09), per i reati di cui all'articolo 600 *bis*, comma 2, c.p. (*Prostituzione Minorile*) e 609 *bis* c.p. (*Violenza Sessuale*), nei confronti di minori, alcuni dei quali di età inferiore agli anni 16, alla pena della reclusione di 4 anni e nove mesi (cfr. doc. n. 1 Fascicolo Procuratore Federale);

- dalla sentenza di condanna emerge che il signor Bernardi avrebbe posto in essere i comportamenti di cui all'articolo 600 *bis*, comma 2, c.p. nei confronti dei minori GF1, GF2 e P.Z, e di cui all'articolo 609 *bis* c.p., nei confronti dei minori C.Z., F.I., Z.EB. anche in occasione dello svolgimento della sua attività di istruttore e all'interno del maneggio di sua proprietà;

- pertanto, su richiesta del Procuratore Federale, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto, con provvedimento 22 dicembre 2014, succintamente motivato ex articolo 35 *bis* del precedente Regolamento di Giustizia F.I.S.E., la sospensione cautelare del signor Bernardi, come sopra generalizzato, ex articolo 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per una durata di 18 (diciotto) mesi e cioè sino al 22 giugno 2016;



- tale provvedimento è stato impugnato dal signor Bernardi, e il gravame è stato rigettato dalla Corte Federale di Appello in data 15 dicembre 2015;
- nel frattempo, con atto depositato in data 3 giugno 2015, con allegata produzione documentale, il predetto Bernardi è stato deferito a giudizio dalla Procura Federale, per rispondere dell'illecito di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia della FISE, in combinato disposto con l'articolo 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e degli articoli 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, tutti come vigenti nel periodo 2002/2008, per aver *“posto in essere, nei confronti dei minori GF1 e GF2, i comportamenti meglio descritti nella sentenza penale di condanna depositata dal Tribunale di Biella in data 04/03/2015”*;
- visto l'articolo 47, comma 1, R.G., come ora vigente, il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data del 14 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale,
- dopo la fissazione dell'udienza la difesa del signor Bernardi ha depositato agli atti, ai sensi del medesimo articolo 47, comma 1, R.G., in data 10 settembre 2015, una memoria difensiva, nella quale ha contestato che gli abusi siano mai avvenuti. In tale memoria, tra l'altro, per confutare i propri addebiti, l'incolpato ha dato atto dell'esistenza di una controversia a livello economico con i genitori dei due fratelli minori, GF1 e GF2, per giustificare il fatto che questi ultimi avessero dichiarato il falso di fronte alle Autorità di Polizia (Carabinieri) e alla Magistratura;
- all'udienza del 14 settembre 2015 l'incolpato, assistito dal proprio legale, ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati, come da memoria depositata in atti; il suo difensore rappresentava d'altro canto, che la sentenza era già stata impugnata, avanti la Corte di Appello di Torino (R.G. n. 1070/2009).

Il difensore ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, l'applicazione della mera sospensione dagli incarichi federali.

Le Parti, nelle more della definizione della fase d'appello del procedimento penale, hanno richiesto quindi un differimento con l'applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 56, comma 5, lettere a) e c) del Regolamento di Giustizia. Il Tribunale, preso atto di quanto sopra e accertata e disposta la sospensione dei termini prevista dall'articolo 56, comma 5, rispettivamente, lettere a) e c) del Regolamento di Giustizia, ha acquisito il fascicolo penale già in possesso della Procura Federale e si è riservato sugli altri provvedimenti, onerando la



difesa del Bernardi della tempestiva notificazione delle comunicazioni e dei provvedimenti relativi al pendente processo penale di Appello.

A scioglimento della propria riserva, il Tribunale ha rinviato la causa al 7 giugno 2016 per la discussione.

All'udienza del 7 giugno 2016, l'incolpato ha chiesto ulteriore termine con il mantenimento della sospensione prevista dall'art. 56, comma 5, lettere a) e c) del Regolamento di Giustizia. Il Tribunale, confermato il mantenimento della sospensione dei termini, ha rinviato la causa al 23 giugno 2016 per la discussione. All'udienza del 23 giugno 2016 il difensore del signor Bernardi, oltre a richiamarsi alle proprie precedenti difese scritte e orali, ha eccepito preliminarmente la prescrizione dell'azione disciplinare per le seguenti ragioni: a) in primo luogo, ai sensi di cui all'articolo 64, comma 5, R.G., in quanto il corso della prescrizione può essere sospeso, a parere dell'incolpato, soltanto in caso di deferimento della questione ad altro giudice sportivo e non quindi a giudici appartenenti a diversi ordinamenti; b) in secondo luogo, in quanto il termine della prescrizione decorre dal momento in cui si è verificato l'evento, cioè il 2007 e non dal momento in cui tale evento sia stato conosciuto dall'Ordinamento Sportivo.

In via subordinata, la difesa del signor Bernardi ha chiesto che lo stesso fosse sanzionato con l'applicazione della sospensione dalla carica di istruttore federale, possibilmente soltanto per l'attività svolta nei confronti dei minori, per un numero di anni che si lascia a questo Tribunale determinare.

La Procura Federale, in merito all'eccezione di prescrizione, ha precisato che l'apertura del fascicolo è avvenuta a seguito dell'intervenuta sentenza penale, momento in cui, di fatto, la Procura è venuta a conoscenza dell'evento.

La difesa del signor Bernardi ha insistito sull'applicabilità dell'articolo 64 n. 5, R.G., non ritenuto, invece, applicabile dalla Procura, in quanto lo stesso fa riferimento ai termini di estinzione del giudizio e non a quelli di prescrizione dell'azione disciplinare.

Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

Rilevato che

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, premesso che l'art. 21, comma 6 del Regolamento di Giustizia richiama, per quanto non disciplinato nello stesso, le norme generali sul processo civile, va rilevato che l'eccezione è stata formulata dalla



difesa dell'incolpato per la prima volta nel corso dell'udienza del 23 giugno 2016 e, pertanto, la stessa deve ritenersi tardiva. L'eccezione di prescrizione, infatti, non essendo rilevabile d'ufficio va proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo; l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre detta eccezione deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, atteso che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, il regime delle preclusioni si ritiene posto a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere svolgimento del processo.

In considerazione di ciò, il Tribunale dichiara l'eccezione tardiva e pertanto inammissibile.

Passando all'esame del merito, ad una completa ed approfondita analisi del fascicolo, questo Tribunale non può che confermare il giudizio già espresso in sede cautelare, sia pure all'esito di una valutazione sommaria.

Dall'esame della documentazione in atti (sia con riferimento alla sentenza n. 764-14 del 4 marzo 2015 del Tribunale di Biella, sia con riferimento alle deposizioni raccolte nel procedimento penale) emerge che il signor Daniele Bernardi avrebbe compiuto atti sessuali con soggetti all'epoca minori (2002-2008), anche abusando del proprio ruolo di Istruttore Federale di 1° livello e di Presidente (e di Consigliere) del Circolo Ippico Masseranese, Associazione Sportiva Dilettantistica.

L'analisi dell'istruttoria compiuta in sede penale e delle perizie tecniche ivi depositate ed acquisite agli atti del presente procedimento [*“Il minore – GF1 – poteva testimoniare e lo era in grado”, “ ho visto che non erano state fatte domande suggestive (...) Domande suggestive all'interno dell'incidente probatorio non ce ne sono state”*]. Esame del Dottor Carlo Marchi, in sede di incidente probatorio, cfr. verbale di udienza 27 settembre 2012. A domanda se a suo parere il minore fosse stato intervistato in maniera errata, il C.T.P dell'incolpato, Dottoressa Nunzia Chieppa ha risposto di confermare quanto dichiarato dal Dottor Marchi sull'assenza di domande suggestive nell'ambito dell'incidente probatorio cfr. verbale di udienza 27 settembre 2012, pagina 96]; l'esame della sentenza n. 764-14 del 4 marzo 2015 e delle deposizioni dei due (all'epoca dei fatti) minori GF1, sentito in audizione protetta e la cui capacità di rendere testimonianza è stata confermata sia dal CTU sia, sostanzialmente, dal CTP della difesa, (“... omissis ...” cfr. Verbale di Udienza in Camera di Consiglio, innanzi al Giudice per le Indagini



Preliminari, 4 febbraio 2010, pagine da 25 a 40) - e GF2 (“... *omissis* ...” – cfr. Verbale di Perizia e di Conferimento dell’Incarico, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, 4 febbraio 2010, pagine 1 e 2 – “... *omissis* ...” – cfr. Verbale di Udienza del 4 febbraio 2010, redatto fonoregistrazione, da pagina 6 a pagina 35. Il grassetto è nostro) sembrano condurre ad un’unica conclusione, che non lascia dubbi circa il comportamento illecito dell’incolpato.

Né d’altro canto, la difesa del Bernardi ha prodotto elementi probatori di segno contrario, sia pure a livello meramente indiziario, idonei a confutare le risultanze istruttorie. Né può certo considerarsi conferente l’esistenza di una controversia di natura economica tra l’incolpato e la famiglia delle due vittime, entrambi minorenni, all’epoca dei fatti contestati, come addotto dalla difesa del signor Bernardi, per assumere che questi ultimi abbiano dichiarato il falso di fronte alle Autorità di Polizia (Carabinieri) e alla Magistratura.

In ogni caso, la documentazione acquisita al presente procedimento, **a prescindere dalla eventuale rilevanza penale dei fatti**, è comunque sufficiente a dimostrare i gravissimi illeciti disciplinari contestati al signor Daniele Bernardi, tenuto conto peraltro che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge al superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6).

Giova, infatti, rilevare come il procedimento disciplinare goda di autonomia rispetto a quello penale; autonomia che si fonda altresì sull’oggettiva diversità delle norme applicabili.

I comportamenti del signor Bernardi sono indiscutibilmente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità cui tutti i tesserati devono attenersi; nonché gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possano legittimamente riporre negli Istruttori Federali.

P.Q.M.

- ritenuta provata la responsabilità per l’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, R.G. in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (tutti come vigenti nel periodo 2002 - 2008);

a) in considerazione della straordinaria gravità degli illeciti commessi, anche rispetto alle loro ricadute sulle persone coinvolte e sul relativo contesto socio - familiare, nonché con riguardo alla reputazione e alla credibilità delle Istituzioni Federali coinvolte;



- b) tenuto conto della qualifica di Istruttore Federale rivestita dall'incolpato, ora come all'epoca dei fatti e degli effetti e delle motivazioni della sua condotta, per aver agito per motivi abietti e futili, nonché del contegno assunto nel corso del presente procedimento e della qualità dei minori, allievi presso la sua struttura;
- c) considerato, altresì, che i fatti ascritti al deferito sarebbero stati commessi quando i minori erano a lui specificamente affidati dai genitori per lo svolgimento di attività federali;
- d) attesa l'impossibilità di ritenere proporzionate sanzioni diverse, a carattere temporaneo o comunque meno afflittive, in virtù del venir meno di quel minimo rapporto di fiducia necessario alla stessa prosecuzione del vincolo di tesseramento,

APPLICA

al signor ***Daniele (o anche Daniel) Bernardi (N. Tessera F.I.S.E. 2686/A)*** la sanzione della ***radiazione***, con conseguente accertamento della perdita di efficacia, ex art. 51, comma 3, RG, del provvedimento già emesso in sede cautelare nei suoi confronti in data 22 dicembre 2014, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 6 luglio 2016.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica